

Ai gentili clienti
Loro sedi

Modello 730/2017: detrazioni, deduzioni e raccolta documentazione per la presentazione del dichiarativo

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2016, possono utilizzare **il modello 730/2017** (ordinario o precompilato). Il modello **730/2017** (consultabile in versione precompilata dal 15.04.2017) deve essere **presentato entro il prossimo 07.07.2017**. Tuttavia è possibile utilizzare il **maggior termine del 24.7.2017** se *i)* si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, *ii)* oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato) che al 07.07.2017 abbia effettuato la trasmissione di **almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico**. Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una **check list** che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

Premessa

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il **modello 730**. Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il **rimborso** dell'imposta direttamente nella **busta paga** o nella **rata di pensione**, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono **trattenute dalla retribuzione** (a partire dal mese di luglio) o dalla **pensione** (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

OSSERVA

Si segnala che:

- dal **15.04.2017**, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il **Modello 730 precompilato** sul sito internet www.agenziaentrate.i.gov.it;
- il 730 **deve essere presentato** – in generale - **entro il 07.07.2017**;
- il modello può essere presentato **entro il prossimo 24.07.2017** se si tratta di **modello 730 precompilato presentato dal contribuente** o di **modello presentato tramite CAF o intermediario** che alla data di scadenza ordinaria abbia inviato almeno l'**80% delle dichiarazioni prese in carico**.

Soggetti interessati dalla predisposizione del mod. 730/2017

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:

SOGGETTI AMMESSI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730

I	Pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale).
II	Persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità).
III	Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca.
IV	Sacerdoti della Chiesa cattolica.
V	Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.).
VI	Persone impegnate in lavori socialmente utili.
VII	Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno . Questi contribuenti possono rivolgersi: <ol style="list-style-type: none">1. al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2017;2. a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2017 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
VIII	Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato , che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2016 al mese di giugno dell'anno

	2017.
IX	Lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
X	Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Soggetti che non possono presentare il modello 730/2017

I soggetti che **non possono utilizzare il modello 730/2017**, ma devono presentare REDDITI 2017, sono coloro che nel 2016 rientravano tra le seguenti ipotesi:

SOGGETTI NON AMMESSI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730	
I	Nel 2016 hanno percepito: <ol style="list-style-type: none"> 1. redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 2. redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; 3. redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; 4. redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane); 5. redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5; 6. plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; 7. redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario.
II	Nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").
III	Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta).
IV	Utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4.
V	Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti .

Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2016 si trovava in una delle seguenti situazioni:

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		
Ipotesi	Condizioni	
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu	
Lavoro dipendente o pensione 1. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).	redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (non nello stesso comune di abitazione, come nel caso precedente).	
Redditi esenti.		
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca)	Nessuna condizione.	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta	Nessuna condizione.	
Ipotesi	Limite massimo	Condizioni
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze per le quali non è dovuta l'IMU)	500 euro	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (con esclusione reddito abitazione principale e pertinenze)	8.000 euro	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750 euro	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.750 euro (pensione), 185,92 euro	

	(terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (con esclusione reddito abitazione principale e pertinenze)	8.000 euro	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (con esclusione reddito abitazione principale e pertinenze). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.750 euro	Nessuna condizione.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.	4.800 euro	Nessuna condizione.
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28 euro	Nessuna condizione.

Sono in ogni caso **esonerati dalla dichiarazione i contribuenti**, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'**imposta lorda** corrispondente al **reddito complessivo al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle **detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.**

Principali Novità del 730/2017 per l'anno 2016

Con il 730/2017, sono state introdotte numerose novità per il periodo d'imposta 2016. In primo luogo si segnala che **da quest'anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro lordi** (o nel limite di 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), è riconosciuta una **tassazione agevolata**. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite.

In materia di **lavoratori impatriati**, per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia **concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente** prodotto nel nostro Paese (nei prossimi anni a partire dal 2017 la percentuale passa al 50%).

In materia di **tutela delle persone con disabilità grave**, invece, si segnala che:

- a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è **elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione** del 19 per cento;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della **deduzione del 20 per cento** delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

Tra le altre novità, invece, segnaliamo quanto segue:

- **school bonus** – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- **credito d'imposta per videosorveglianza** – è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- **detrazione spese arredo immobili giovani coppie** – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;
- **detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale** – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- **detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B** – a chi nel 2016 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016;
- **detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto** – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;

- **otto per mille all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- **utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale** – da quest'anno è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

Termini di presentazione

Il modello **730/2017** deve essere presentato:

- **direttamente** → dal **15 Aprile 2017 al 7 luglio 2017**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata (24.07.2017 se si tratta di modello precompilato);
- al **sostituto d'imposta**, oppure al **CAF o ad un professionista** abilitato → entro il **7 luglio 2017** (24.07.2017 se alla data del 07.07 è sono state inviate almeno l'80% delle dichiarazioni prese a carico).

Raccolta dati

E', pertanto, **opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti**. Al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

730/2017: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente: _____

luogo e data di nascita: _____

Recapito telefonico: _____

Indirizzo mail: _____

Siamo in presenza di un sostituto d'imposta ?

SI

NO

Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio _____

FAMILIARI A CARICO*

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

(*) Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2016 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**:

- ☞ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ☞ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ☞ i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
 - I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Per poter fruire della detrazione per "**altri familiari a carico**" è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.



Al fine di verificare lo status di "**familiare a carico**" ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato anche il **reddito da fabbricati assoggettato alla "cedolare secca"**.

Variazioni di residenza anagrafica: indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

REDDITI PERCEPITI	
	Redditi da pensione/lavoro dipendente: Certificazione Unica, rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CU 2017)
	Compensi percepiti per lavori socialmente utili (CU 2017)
	Documentazione relativa agli assegni erogati dall'INAIL (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall' INPS per mobilità e disoccupazione (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale
	Redditi di <u>lavoro dipendente prestato in zone di frontiera</u> , imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro (CU 2017)

Redditi di terreni e fabbricati: gli atti notarili comprovanti la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione **l'importo dell'affitto inerente l'anno 2016** (anche se non ancora riscosso).

Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

AFFITTI/LOCAZIONI				
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
	Euro			
	Euro			
SITUAZIONI PARTICOLARI				
Dati fabbricato o terreno (1)	Indirizzo		Imu NON DOVUTA (2)	Annotazioni

- (1) I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:
- **'1'** se l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
 - quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
 - nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
 Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;
 Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;
 - **'2'** se l'immobile è **tenuto a disposizione** immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari, per il quale si applica l'aumento di un terzo;
 - **'3'** se l'immobile è **locato in assenza di regime legale** di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
 - **'4'** se l'immobile è **locato in regime legale** di determinazione del canone (equo canone);
 - **'5'** se l'immobile è una **pertinenza** dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
 - **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, oppure, immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno **dei comuni** per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
 - **'9'** se l'immobile **non rientra in nessuno dei casi** individuati con i codici da 1 a 17.
 - **'10'** se l'immobile è **abitazione o pertinenza data in uso gratuito** a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
 - **'11'** se l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di **libero mercato o "patti in deroga"**.
 - **'12'** se l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone **"concordato"**, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa, oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato **lo stato di emergenza**. In quest'ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca;
 - **'14'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti** o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
 - **'15'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo dato in comodato** a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
 - **'16'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef** (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
 - **'17'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef** (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
- (2) **Casi particolari IMU:** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:
- **'1'** fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
 - **'2'** abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2016, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
 - **'3'** immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella **misura del 50 per cento**.

	Redditi diversi Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).
	i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.
	per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
	altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta , ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.
	Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere;
	Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati nell'anno 2016 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;
	Varie ed eventuali

ONERI DETRAIBILI QUADRO E

	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili). È detraibile la parte che supera l'importo di Euro 129,11 Esempio: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.
	

	<p>Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta, e documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche. L'ammontare massimo delle spese sanitarie detraibile non può superare € 6.197,48.</p>
✚	<p>Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità, in particolare per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione. La detrazione spetta per l'intero importo. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).</p>
✚	<p>Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità, nel limite di spesa di € 18.075,99 e con riferimento ad un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.</p> <p>La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.</p>
✚	<p>Spese sanitarie rateizzate in precedenza</p> <p>Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2013 e/o nel 2014 e/o nel 2015 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.</p>
✚	<p>Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti. La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.</p>
✚	<p>Spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta e si tratta di una detrazione forfetaria di € 516,46.</p>
✚	<p>Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2016 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00.</p>
✚	<p>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.</p>
✚	

	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
✚	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale .
✚	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
	<p>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti sia vita che infortuni stipulati fino al 31 dicembre 2000), documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza, per un importo di spesa non superiore a € 530,00.</p> <p>Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ed accertata dalle unità sanitarie locali, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.</p> <p>✚ Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001), documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza, per un importo di spesa non superiore a € 530,00.</p> <p>Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo non deve complessivamente superare € 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.</p>
✚	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria , tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2016.

✚	<p>Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione (ovvero, della scuola materna, aperta ai bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni) e della scuola secondaria di secondo grado (ovvero, della scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della Legge n. 62/2000 (quindi, scuole statali o scuole paritarie private e degli enti locali), per un importo massimo di spesa di € 564 per alunno o studente.</p>
✚	<p>Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone, anche senza che intercorra un rapporto di parentela, documentate dalle relative fatture e ricevute, per max € 1.550 ad evento morte.</p>
✚	<p>Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Il contribuente può fruire della detrazione su un importo massimo di € 2.100, solo se il reddito complessivo non supera i € 40.000, considerando anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni</p>
✚	<p>Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni per max € 210,00 a ragazzo (palestre, piscine e altre strutture sportive), documentate dalle relative ricevute.</p>
✚	<p>Spese per intermediazione immobiliare (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà), documentate da relative fatture, per un massimo di spesa di € 1.000</p>
✚	<p>Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.</p>
✚	

	Erogazioni liberali a favore di Onlus, di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi <i>extra Ocse</i> gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 30.000 (<i>detrazione del 26%</i>).
	Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 1.500,00.
	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia per un importo non superiore a euro 1.291,14.
	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.
	Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva nel limite massimo di euro 387,34.
	Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico.
	Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
	Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato

+	<p>Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; erogazioni liberali a favore popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.</p>
+	<p>Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).</p>
+	<p>Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.</p>
+	<p>Valore canone per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.</p>
+	<p>Spese per acquisti di mobili, elettrodomestici, tv e computer effettuati nel 2009.</p>
+	<p>Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.</p>
+	<p>Canoni di affitto di terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) pagati dai giovani di età inferiore ai 35 anni che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: € 6.318,00).</p>

	<p>Spese per canoni di leasing per immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.</p>
---	--

ONERI DEDUCIBILI

	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.</p>
	<p>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari. L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.</p>
	<p>Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, per un importo massimo deducibile di Euro 1.032,91 ad istituzione religiosa.</p>
	<p>Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.</p>
	<p>Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p>
	<p>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.</p>
	<p>Contributi ai fondi integrativi al S.S.N. non superiore ad Euro 3.615,20.</p>
	<p>Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.; 2. erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute; 3. erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;

4. **erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.** Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del **20 per cento del reddito complessivo dichiarato**, e comunque nella **misura massima di 100.000 euro annui**, se erogate in favore di trust e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta;
5. di progetti di utilità sociale;
6. **altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1).**

(1) Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

ONERI DEDUCIBILI AL 20%

Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date (entro 6 mesi) in locazione per almeno 8 anni (se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di 6 mesi decorre da tale data). L'agevolazione di cui trattasi riguarda:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

Ubicazione Fabbricati	Data di acquisto	Prezzo

**SPESE PER INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO O AL RISPARMIO
ENERGETICO**

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%

Tipologia (sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1°/01/2013 al 05/06/2013)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%

Tipologia (sostenute dal 6/06/2013 al 31.12.2016)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	
Acquisto e posa schermature solari	€	
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	€	
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	€	

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%

Tipologia spese sostenute:	Importo	Note
<ul style="list-style-type: none"> • nel 2005; • dal 1.10.2006 al 31.12.2006 o in data antecedente al 1.01.2006; • dal 2007 al 2011; • dal 01.01.2012 al 25.06.2012 		
	€	
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 41%

Tipologia (sostenute dal 01.01.2006 al 30.09.2006)	Importo	Note
	€	
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%		
Spese Ristrutturazione (sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2016)	Importo	Note
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		
Spese su mobili e arredamento e grandi elettrodomestici (sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2016)		
Detrazione spese arredo immobili giovani coppie conviventi (immobile acquistato nel periodo 2015 - 2016)		
Detrazione IVA al 50% (Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata).		
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%		
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (sostenute dal 04.08.2013 al 31.12.2016)	Importo	Note
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

CREDITI D'IMPOSTA (QUADRO G)

Credito d'imposta a seguito del **riacquisto della prima casa**

Credito d'imposta spettante per **le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti**, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità

Credito d'imposta per **redditi prodotti in un Paese estero** nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo

Credito d'imposta **per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009**, per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta

Credito d'imposta per **l'incremento dell'occupazione a favore dei datori di lavoro** che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, **hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti** (ad esempio, colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise

Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di € 500,00. In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà. L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno

Art bonus, credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, in particolare per:

- interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali** pubblici;
 - **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** e realizzazione di nuove strutture;
 - **restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche** o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
- anche **se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione**, protezione o restauro.

Il **credito d'imposta è pari al 65% dell'importo erogato** (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo) e va indicato al rigo G9

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus). Per le **erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016** in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta **pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo**.

Credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato, per le parti che hanno corrisposto nel 2016 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo. Il credito di imposta è pari al compenso pagato fino a concorrenza di € 250 (rigo G11)

Credito d'imposta videosorveglianza. Viene riconosciuto un credito d'imposta (pari al 100

% delle spese sostenute) per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (QUADRO K)

Codice fiscale del condominio ed eventuale denominazione del condominio stesso

Dati catastali del condominio (munirsi di visura catastale), o dati della domanda di accatastamento del condominio (in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali)

Per ciascun fornitore, i dati identificativi del fornitore e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare (in caso di comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e per i quali il condominio abbia corrisposto somme superiori a € 258,23 annui)

Versamenti allegati

Versamenti IMU 2016 (acconti e saldi). Numero bollettini o Modelli F24 _____;

Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: numero modelli _____;

Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca: n. modelli _____

Imposte da compensare in F24 nel 2016 con credito da 730

- Credito da 730 da utilizzare in compensazione in F24?	SI	NO
Se è superiore a 15.000 euro → richiesta visto di conformità	SI	NO

NOTE

DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- **l'otto per mille** del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- **il cinque per mille** della propria IRPEF a determinate finalità;
- **il due per mille** della propria IRPEF in favore di un partito politico o di un associazione culturale.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e il due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)			

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

DOTTORESSA ANNA FAVERO